



ITALIAN TRADE AGENCY

Direzione Centrale per i Settori dell'Export
Ufficio Analisi e Studi

Aggiornamento 29.07.2026

NOTA INFORMATIVA DELL'AGENZIA ICE PER LE IMPRESE ITALIANE SUI DAZI STATUNITENSIS

1. **La sentenza della Corte Suprema e i successivi regimi tariffari**
2. **L'accordo bilaterale USA-UE**
3. **Principali categorie merceologiche soggette a dazi settoriali specifici (Sezione 232)**
4. **Informazioni pratiche**
5. **Spunti di azione per l'azienda esportatrice**
6. **Principali documenti di riferimento**

La presente nota informativa si rivolge alle imprese italiane interessate al mercato statunitense, con l'obiettivo di fornire un quadro di sintesi orientativo sulle modifiche dei regimi tariffari applicati all'UE.

Per verificare il livello dei dazi sui propri prodotti, è possibile consultare il sito della Commissione Europea Access2Market, disponibile al link:

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>

1. La sentenza della Corte Suprema e i successivi regimi tariffari

A seguito dei ricorsi promossi da alcune imprese statunitensi, il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi "reciproci" introdotti dal 2 aprile 2025 sulle importazioni da numerosi partner commerciali, ritenendo che il Presidente non potesse ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi doganali.

La sentenza non ha tuttavia riguardato i provvedimenti tariffari che, nei mesi precedenti, erano stati adottati in base alle Sezioni 232 (sicurezza nazionale) e 301 (pratiche di concorrenza sleale) del Trade Expansion Act, relativi all'acciaio,

all'alluminio, al rame e ai prodotti derivati, oltre all'automotive. A seguito della sentenza, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un Ordine Esecutivo volto ad annullare i provvedimenti basati sulla legge IEEPA e ha annunciato l'introduzione, a partire dal 24 febbraio, di un dazio aggiuntivo ad valorem del 10 per cento (*temporary import surcharges*), basato sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974 e uguale per tutti i partner commerciali. Il regime tariffario fondato sulla Section 122 del Trade Act del 1974 aveva una durata massima di 150 giorni ed è quindi scaduto il 24 luglio 2026

Contestualmente, il 24 luglio 2026 l'amministrazione statunitense ha emesso un **nuovo provvedimento** (cfr. White House, [Presidential Memorandum](#)) che dispone l'applicazione a 86 paesi (60, inclusa l'UE) di un nuovo regime tariffario, basato sulla legge **301 del Trade Act del 1974**, basato sulla motivazione che i partner commerciali non stanno contrastando in modo efficace il lavoro forzato, con riguardo alle importazioni e alle catene di fornitura (si veda in proposito il [Factsheet](#) pubblicato dall'United States Trade Representative, USTR).

Nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, **il nuovo regime doganale basato sulla Sezione 301 prevede un'aliquota complessiva del 10 per cento**, inclusiva del preesistente dazio Most Favored Nation, MFN. Pertanto, per i prodotti soggetti a un dazio MFN inferiore al 10 per cento, la nuova aliquota passa al 10 per cento; per i prodotti con dazio MFN pari o superiore al 10 per cento, il dazio aggiuntivo ex Sezione 301 è invece pari a zero. Le nuove tariffe non si applicano cumulativamente alle tariffe già imposte ai sensi della Sezione 232.

Il nuovo regime tariffario si applica a tutti i prodotti, ad eccezione dei beni riportati negli allegati Annex I (esenzioni generali) e Annex II (esenzioni relative alle singole economie). Vi figurano, tra l'altro, materie prime non disponibili e beni che non possono essere coltivati o prodotti in quantità sufficienti negli Stati Uniti.

I nuovi dazi previsti dalla Sezione 301 si applicano alle merci immesse o prelevate dai magazzini per il consumo a partire dalle ore 00:01 (UTC-4) del 24 luglio. Le merci soggette a tali dazi caricate su una nave nel porto di imbarco e in transito con l'ultimo mezzo di trasporto prima di tale orario, nonché immesse o prelevate dal magazzino per il consumo prima delle ore 00:01 (UTC-4) del 28 luglio, non saranno soggette a tali dazi.

Per una verifica puntuale dei prodotti esentati, si consiglia di consultare l'elenco dei codici prodotto presenti nell' Annex I e nell'Annex II, parti A (riguardante tutti i paesi) e C (riguardante solo l'UE), riportati nell'avviso pubblicato dall'United States Trade Representative (USTR).

2. L'accordo bilaterale USA-UE

Il 27 luglio 2025 gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa volta ad applicare un "dazio reciproco" massimo del 15 per cento sulla maggior parte dell'export europeo, compresa l'aliquota MFN¹. Un documento pubblicato il 25

¹ Fanno eccezione quei prodotti che, già in precedenza, erano soggetti ad aliquote MFN superiori al tetto massimo, nel qual caso va applicata la tariffa MFN più elevata.

settembre 2025 ha concretizzato i contenuti operativi dell'intesa, elencando anche i prodotti a cui si sarebbe applicato il precedente regime daziario (MFN, in vari casi pari a zero) ed esentandoli, quindi, dal "dazio reciproco" del 15 per cento.

In questa categoria rientravano centinaia di codici prodotto riguardanti risorse naturali non disponibili negli Stati Uniti, aeromobili civili e relativi componenti, farmaci generici e i loro ingredienti, precursori chimici, oltre a determinati componenti elettronici e meccanici.

Tuttavia, nel febbraio 2026, a seguito della sentenza della Corte Suprema e l'annullamento dei dazi IEEPA è venuta meno la base giuridica dell'Accordo e le importazioni dall'UE sono state quindi assoggettate a un regime temporaneo fondato sulla Sezione 122 (pari al 10% più il dazio MFN applicabile).

Da parte dell'UE, nel giugno 2026 è stato completato l'iter di approvazione dell'Accordo USA-UE e sono stati pubblicati due Regolamenti attuativi, approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea.² Il 1° luglio 2026 è quindi entrato in vigore l'accesso preferenziale per gran parte dei beni industriali statunitensi e per alcune categorie di prodotti ittici e agricoli, insieme a clausole di salvaguardia e a una clausola di scadenza dell'accordo.

In sostanza, prevedendo un'aliquota massima del 10 per cento, i dazi basati sulla Sezione 301 del Trade Expansion Act appaiono in linea con quanto era stato concordato tra le parti nel luglio 2025 in ordine a un tetto massimo del 15 per cento (per quanto la motivazione alla nuova base giuridica riferita alla Sezione 301 sia discutibile).

Con riguardo alla lista dei beni esentati dai dazi basati sulla Sezione 301, essa comprende i codici prodotto elencati nel provvedimento del 25 settembre 2025 (che dava attuazione all'accordo USA-UE, cfr. [Federal Register](#)) e nell'[Ordine Esecutivo](#) del 14 novembre 2025.

3. Principali categorie merceologiche soggette a dazi settoriali specifici (Sezione 232)

Prodotti farmaceutici: il 2 aprile 2026 sono stati annunciati (cfr. [White House, Presidential Actions, 2 aprile 2026](#)) nuovi dazi ad valorem del 100 per cento su prodotti e ingredienti farmaceutici protetti da brevetto (cfr. [Annex I](#)), che entreranno in vigore dopo 120 giorni (31 luglio 2026 per alcune grandi aziende, specificate nell'[Annex III](#)) o 180 giorni (29 settembre 2026, per le aziende più piccole). Le imprese possono essere escluse o le tariffe ridotte se si impegnano a finalizzare un accordo di rientro della produzione negli Stati Uniti. Sono esclusi dal provvedimento i farmaci generici e alcune altre particolari categorie (i cui codici HS sono riportati nell'[Annex IV](#)).

Dal provvedimento sui prodotti e sugli ingredienti farmaceutici protetti da brevetto sono **escluse le imprese presenti in paesi che hanno concluso accordi**

² Regulation (EU) 2026/1455 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the adjustment of customs duties on imports of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of certain goods originating in the United States of America.

commerciali, come l'Unione Europea (a cui si applica un dazio massimo del 15 per cento).

Auto e componenti: dal 3 aprile 2025 sulle automobili importate erano entrati in vigore dazi addizionali del 25 per cento e dal 3 maggio 2025 erano entrate in vigore tariffe del 25 per cento anche sui componenti per automobili (cfr. l'elenco dei codici doganali dell'Annex I pubblicato nel [Federal Register](#)).

In base all'accordo bilaterale USA-UE, **alle esportazioni dell'UE si applica un dazio massimo del 15 per cento (inclusivo del dazio MFN)**. Rappresentano un'eccezione i veicoli commerciali soggetti al [Proclama del 17 ottobre 2025](#) (con un dazio del 25%).

Provvedimenti Sezione 232 su acciaio, alluminio e rame

Acciaio e alluminio: con un provvedimento pubblicato il 3 giugno 2025 ed entrato in vigore il 4 giugno 2025, i dazi sulle importazioni statunitensi di acciaio, alluminio e sui "prodotti derivati" erano stati portati dal 25 al 50 per cento (Annex I della Proclamation 10896 sull'acciaio e Annex I della Proclamation 10895 sull'alluminio).

Prodotti derivati in acciaio e alluminio: il 12 giugno 2025 era stata ampliata la lista dei prodotti derivati dell'acciaio soggetti ai dazi del 50 per cento, includendo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie. I dazi applicabili a questi prodotti derivati erano entrati in vigore il 23 giugno 2025.

Ampliamento dei prodotti derivati in acciaio e alluminio: Il 19 agosto 2025 la lista è stata ulteriormente ampliata a oltre 400 prodotti con parti e componenti realizzati in acciaio e alluminio. Per tutti questi prodotti, il valore corrispondente al contenuto in metallo veniva tassato al 50 per cento; al valore rimanente del bene era applicata la tariffa doganale vigente. Inoltre, nel caso di parti in acciaio o alluminio fuse e colate negli Stati Uniti, il prodotto "derivato" era esente da dazi e veniva tassato solo per la parte di provenienza non americana. Diventava così necessario, in sede doganale, dichiarare non solo il valore dei vari componenti in acciaio o alluminio, ma anche la loro origine. In assenza di tali informazioni, l'autorità doganale statunitense poteva imporre tariffe anche molto elevate.

Rame e prodotti derivati: il 30 luglio 2025 la Casa Bianca aveva emanato un provvedimento relativo al rame e ai prodotti derivati del rame, pubblicando uno specifico elenco. Come per i derivati da acciaio e alluminio, per ciascun prodotto l'effettiva aliquota non risultava definibile a priori e la nuova tariffa, fissata al 50 per cento, veniva calcolata esclusivamente sulla componente in rame. Il valore rimanente era invece soggetto al dazio ad valorem.

Le modifiche introdotte nel 2026

Acciaio, alluminio, rame e prodotti derivati: il 2 aprile 2026 è stato pubblicato un nuovo provvedimento (cfr. [White House, Presidential Actions del 2 aprile 2026](#)) volto a introdurre delle semplificazioni alle procedure doganali statunitensi, sostituendo e

integrando le disposizioni precedenti basate sulla Sezione 232 (su questo provvedimento cfr. anche le [linee guida](#) pubblicate dall'U.S. Customs and Border Protection). Un successivo provvedimento (cfr. White House, [Presidential Proclamation](#) del 1° giugno 2026), in vigore dall'8 giugno 2026, ha introdotto degli ulteriori aggiornamenti al quadro normativo, modificato nel mese di aprile, con riguardo all'ambito tariffario, all'ammissibilità delle tariffe e ai requisiti relativi al contenuto statunitense, mantenendo inalterata la struttura tariffaria di base.

Tra le modifiche apportate:

- è stata introdotta una riduzione dal 25 al 15 per cento dell'aliquota tariffaria su alcune attrezzature agricole (ad esempio, mietitrebbiatrici e raccoglitrici) e su determinati impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria (e relativi componenti), destinati prevalentemente all'uso residenziale;
- è stata introdotta un'aliquota tariffaria del 15 per cento su attrezzature industriali per la movimentazione (ad esempio, bulldozer e carrelli elevatori) per le importazioni provenienti da paesi che hanno concluso accordi bilaterali con gli Stati Uniti;
- alcuni prodotti (lastre litografiche in alluminio e scaffalature in acciaio) sono stati aggiunti all'elenco dei prodotti derivati soggetti ad aliquota tariffaria del 25 per cento;
- è stato introdotto un dazio del 10% per i prodotti che contengono almeno l'85 per cento (in termini di peso) di metallo fuso e colato negli Stati Uniti, abbassando la precedente soglia del 95 per cento.

Il provvedimento fa riferimento a una serie di allegati che riportano i codici doganali:

- [Annex I-A](#): elenca i codici prodotto relativi a materie prime e semilavorati (acciaio, alluminio, rame) a cui si applica un dazio del 50 per cento sul valore doganale;
- [Annex I-B](#): elenca i codici dei prodotti derivati a cui si applica un dazio del 25 per cento sul valore doganale;
- [Annex I-C](#): elenca i codici di prodotti derivati soggetti a un regime specifico e temporaneo dall'8 giugno 2026 al 31 dicembre 2027. Il regime tariffario è agevolato per i paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Nel caso dell'Unione Europea, ai prodotti elencati dovrebbe applicarsi un dazio massimo del 15 per cento;
- [Annex II](#): elenca i codici di prodotti derivati esclusi dall'ambito di applicazione della Sezione 232;
- [Annex III](#): elenca i codici di prodotti derivati soggetti a un dazio del 15 per cento fino al 2027;
- [Annex IV](#): modalità di applicazione alla codifica doganale statunitense.

Alluminio: Il 20 luglio 2026, un ulteriore proclama presidenziale (cfr. White House, [Proclamation 20 luglio 2026](#)) ha annunciato degli incentivi nell'ambito del regime tariffario sull'alluminio previsto dalla Sezione 232: le imprese che si impegnano a costruire, ampliare o ristrutturare la capacità produttiva di alluminio negli Stati Uniti potrebbero ottenere il diritto di importare un volume corrispondente di alluminio con applicazione di un'aliquota dimezzata (25% anziché l'attuale 50% ai sensi della Sezione 232).

4. Informazioni pratiche

Negli Stati Uniti la base di calcolo del dazio è il prezzo di vendita FOB indicato nella Commercial Invoice (CI), e quindi non include il trasporto (cfr. [U.S Custom and Border Protection](#)).

Per le tariffe applicabili, è consigliabile verificare caso per caso con il proprio spedizioniere, con i consulenti doganali di fiducia o direttamente allo [U.S. Customs and Border Protection](#).

5. Spunti di azione per l'azienda esportatrice

Le imprese italiane che esportano verso gli Stati Uniti dovranno:

- **verificare la classificazione doganale dei propri prodotti** per comprendere se rientrano nelle nuove aliquote³ (cfr. sito della Commissione Europea Access2Market, disponibile al link: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home>);
- **monitorare possibili eccezioni o meccanismi di esclusione:** l'Amministrazione potrebbe offrire esenzioni per prodotti importati specialmente se non sono reperibili negli Stati Uniti. Si consiglia quindi di verificare sempre se i propri prodotti sono inclusi nelle liste delle esenzioni;
- **verificare gli Incoterms riportati nei documenti contrattuali** per sapere se il dazio è a carico del produttore o del cliente;
- **coordinarsi con spedizionieri e operatori doganali** per assicurare la corretta applicazione delle procedure di sdoganamento e l'eventuale pagamento dei dazi all'atto dello sdoganamento, prima che la merce sia rilasciata negli USA.

6. Principali documenti di riferimento

Si riportano di seguito i principali documenti pubblicati dall'Amministrazione USA quale riferimento ufficiale:

Proclama 10895 del 10 febbraio 2025
[Adjusting Imports of Aluminium into the United States](#);

Proclama 10896 del 10 febbraio 2025
[Adjusting Imports of Steel into the United States](#);

³ Si raccomanda di consultare il sito ufficiale della [United States International Trade Commission](#) per trovare l'ultima versione del Harmonized Tariff Schedule of the United States.

Ordine Esecutivo 14257 del 2 aprile 2025

Regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States goods trade deficits;

Fact Sheet del 2 aprile 2025

President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security;

Ordine Esecutivo del 9 aprile 2025

Modifying Reciprocal Tariff Rates To Reflect Trading Partner Retaliation And Alignment;

Memorandum Presidenziale dell'11 aprile 2025

Clarification of Exceptions Under Executive Order 14257 of April 2, 2025, as Amended;

Ordine Esecutivo del 29 aprile 2025

Addressing certain tariffs on imported articles;

Proclama 10947 del 3 giugno 2025

Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States;

Notifica del Dipartimento del Commercio del 16 giugno 2025

Implementation of Duties on Steel Pursuant to Proclamation 10896 Adjusting Imports of Steel Into the United States;

Proclama 10962 del 30 luglio 2025

Adjusting Imports of Copper into the United States;

Fact Sheet del 30 luglio 2025

President Donald J. Trump Takes Action to Address the Threat to National Security from Imports of Copper;

Notifica del Dipartimento del Commercio del 19 agosto 2025

Adoption and Procedures of the Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process;

Dichiarazione Congiunta USA-UE del 21 agosto 2025;

Notifica del Dipartimento del Commercio del 25 settembre 2025

Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade;

Proclama del 10976 del 29 settembre 2025

Adjusting Imports of Timber, Lumber, and Their Derivative Products Into the United States;

Proclama del 17 ottobre 2025, Adjusting Imports Of Medium- And Heavy-Duty Vehicles, Medium- And Heavy-Duty Vehicle Parts, And Buses Into The United States;

Ordine Esecutivo del 14 novembre 2025, Modifying the Scope of the Reciprocal Tariff with Respect to Certain Agricultural Products;

Proclama 11000 del 31 dicembre 2025, Amendments to Adjusting Imports of Timber, Lumber, and their Derivative Products into the United States;

Ordine Esecutivo 14389 del 20 febbraio 2026,
Ending Certain Tariff Actions;

Proclama 11012 del 20 febbraio 2026, Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems;

Fact Sheet del 20 febbraio 2026
President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems.

Proclama del 2 aprile 2026
Strengthening Actions Taken to Adjust Imports of Aluminum, Steel, and Copper into the United States

Fact Sheet del 2 aprile 2026
President Donald J. Trump Strengthens Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports

Proclama del 2 aprile 2026
Adjusting Imports of Pharmaceuticals and Pharmaceutical Ingredients into the United States

Fact Sheet del 2 aprile 2026
President Donald J. Trump Bolsters National Security and Strengthens U.S. Supply Chains by Imposing Tariffs on Patented Pharmaceutical Products

US Customs and Border Protection
CSMS # 68253075 - GUIDANCE: Section 232 Duties on Imports of Aluminum, Steel, and Copper

Proclama del 1° giugno 2026, Further Adjusting The Tariff Regimes For Imports Of Aluminum, Steel, and Copper Into The United States

Factsheet del 1° giugno 2026, Fact Sheet: President Donald J. Trump Updates Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports

Proclama del 20 luglio 2026, Further Strengthening Actions Taken To Adjust Imports Of Aluminum Into The United States

Factsheet del 20 luglio 2026, President Donald J. Trump Takes Further Action To Adjust Imports Of Aluminum Into The United States

Presidential Actions, Memorandum del 23 luglio 2026, Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor

Factsheet USTR del 23 luglio 2026, Response to the Failure of 60 Economies to Ban Imports Produced with Forced Labor

USTR, Office of the United States Trade Representative, Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor, Docket Nos. USTR–2026–0265, USTR–2026–0266